

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

15.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DI GIESI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):	
Modifiche di alcune norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e l'ordinamento della scuola media statale (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (740-B)	85
PRESIDENTE	85, 86, 89, 90, 91, 92, 93
BARDOTTI	88, 89
BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	89, 90, 93
RAICICH	86, 87, 88
Zoso, <i>Relatore</i>	85, 86, 89
Disegno di legge (Discussione ed approvazione):	
Direzione scientifica della stazione geodetica di Carloforte (Cagliari) (914)	93
PRESIDENTE	93, 94
BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	94
VACCARO MELUCCO ALESSANDRA	93, 94
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	94, 95

La seduta comincia alle 10,10.

CAVIGLIASSO PAOLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche di alcune norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e l'ordinamento della scuola media statale (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (740-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche di alcune norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e l'ordinamento della scuola media statale » già approvato dalla Camera nella seduta del 24 marzo 1977 e modificato dal Senato nella seduta del 19 maggio 1977.

L'onorevole Zoso ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

ZOSO, *Relatore*. Prendo brevemente la parola per illustrare le modifiche che al testo del disegno di legge al nostro esame sono state apportate dal Senato. Esse sono sostanzialmente tre, due di carattere formale ed una che assume anche un rilievo di sostanza.

L'emendamento all'articolo 1 è prevalentemente di carattere terminologico in quanto l'insegnamento di scienze viene ulteriormente precisato ed assume la denominazione di « scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali ».

Altrettanto formale è l'emendamento apportato all'ultimo comma dell'articolo 2.

Il problema, invece, che è stato oggetto di un'ampia discussione al Senato e che ha

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 GIUGNO 1977

suscitato un acceso dibattito in tutta l'opinione pubblica è quello del latino, trattato nel secondo comma dell'articolo 2.

La soluzione proposta dal Senato per questo problema, a mio avviso, riprende la originaria formulazione del testo, così come esso era stato proposto dalla nostra Commissione. In quella sede noi proponemmo una dizione che suscitò non poche perplessità e che venne successivamente mutata con la dizione « riferimenti alla sua storia ».

Ritengo, per altro, che questo emendamento non possa che essere considerato migliore rispetto al testo piuttosto ambiguo che era stato varato dalla Camera; infatti l'espressione « riferimenti alla sua storia » poteva voler dire tante cose, al limite poteva anche concernere l'insegnamento della filologia romanza che con il latino ha ben poco a che fare.

Si trattava, perciò, di una dizione che lasciava spazio all'interpretazione del ministro in fase di elaborazione dei programmi. In questo contesto mi pare che la proposta del Senato tenda a fare chairezza, in quanto recepisce quanto era stato detto anche nella nostra Commissione e dichiara l'inopportunità di reinserire qualsiasi insegnamento autonomo del latino anche se si è ribadito che non è possibile eliminare ogni riferimento alla lingua latina nella fase dell'educazione adolescenziale.

Per tutte queste considerazioni ritengo che il testo del Senato possa essere approvato dalla nostra Commissione e che con esso sarà finalmente possibile chiudere una lunga polemica che sul problema del latino nelle scuole si è creata ultimamente in Italia; tale polemica, per altro, è stata inutile perché si è svolta più su problemi di ordine pedagogico che su una valutazione concreta e precisa della valenza di una materia com'è, appunto, il latino.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

RAICICH. Il gruppo comunista voterà a favore di questo provvedimento di legge così come ci è giunto nel testo modificato dal Senato; alcune precisazioni mi siano consentite alla relazione dell'onorevole Zoso.

Voglio ricordare che con spirito unitario e non nominalistico il nostro gruppo, in sede di Commissione, fece proprio un emendamento del collega Bianco che risultava

essere uguale a quello approvato dal Senato e che allora, invece, il gruppo della democrazia cristiana non solo non volle considerare, ma ne chiese la reiezione nonostante avesse tutti gli elementi per costituire una valida piattaforma unitaria. Questa, a mio giudizio, è già una ragione valida al fatto che il gruppo comunista dia un voto di consenso al disegno di legge nel suo complesso.

Il testo che la Camera, il Comitato dei nove e l'Aula avevano approvato era migliore di quello oggi al nostro esame; il presidente della VII Commissione del Senato, nel commentare quel testo e nell'esercitare una pregevole opera di mediazione fra i vari gruppi politici del Senato, ebbe a dire due cose sulle quali desidero soffermarmi perché non credo di poter condividere le motivazioni che lo hanno spinto a formulare questo emendamento. In più occasioni egli ebbe a dire che il testo giunto dalla Camera con quel richiamo alla storia, all'insegnamento della lingua italiana e ad un suo più adeguato sviluppo aveva il difetto di dire, nello stesso tempo, tutto e nulla. Cosa questa che, a mio avviso, non è un difetto, ma un pregio; è un indice di programma che il Parlamento dà all'esecutivo ed è una indicazione estremamente rispettosa proprio attraverso la genericità o la onnicomprensività del termine storia e di quella libertà d'insegnamento di cui ciascun insegnante fa uso con una sua metodologia didattica premendo il pedale su questo o quell'aspetto secondo le classi degli alunni e dell'ambiente sociale ed economico che si trova di fronte. Del resto, la formulazione del Senato dà adito a qualche perplessità perché nel definire le origini latine della lingua italiana esprime un concetto ovvio che non ha ragion d'essere in un disegno di legge: è come se dicesimo che in un composto chimico è necessario l'impiego dell'acqua e aggiungessimo anche la sua formula costitutiva. Tra l'altro, una identificazione della lingua italiana e della sua matrice nel senso suddetto appare arbitraria perché non tiene conto delle sedimentazioni storiche avvenute sul nostro territorio nel corso dei secoli a causa delle quali le origini latine si sono intrecciate con influssi linguistici diversi.

La realtà linguistica è molto più complessa di quanto non pensino coloro che la identificano unicamente in un processo di origine e di evoluzione: quella del linguaggio è una concezione darwiniana.

Un'altra osservazione mi sia consentita ad una certa linea emersa nella pubblicistica di questi mesi e anche nel dibattito al Senato; sia il relatore, onorevole Spadolini, sia diversi giornalisti, ad esempio uno dei più noti commentatori di politica scolastica, il professor Pieraccioni, hanno giustificato l'abbandono del latino prevalentemente con la motivazione che in seguito alla liberalizzazione degli accessi universitari e delle note vicende che ha subito l'ordinamento dei nostri studi ed, in particolare, di fronte ad una platea così vasta come la scuola dell'obbligo non ci sono più insegnanti idonei ad insegnare il latino; questo può anche essere vero, ma certo non è la realtà assoluta e, comunque, c'è da augurarsi che il Parlamento italiano nel votare questa legge intenda riferirsi ad un concetto più alto di quello del vecchio insegnamento il che comporterebbe, certamente, un compito più difficile per gli insegnanti.

Sorgerà pertanto un grosso problema di fronte al quale ci troveremo tutti, in primo luogo il ministero e gli istituti regionali per l'aggiornamento (quando sorgeranno). Il medesimo problema dovrà affrontare l'università nel momento in cui dovrà formare degli insegnanti idonei ad impartire questo tipo di educazione linguistica.

Tutti quanti desideriamo raggiungere l'obiettivo di una maggiore qualificazione del corpo insegnante della scuola italiana e lo perseguiamo — anche se con un cammino tortuoso tra le due Camere — nello spirito e nel ricordo di un esempio di altissimo livello, cioè quello dell'insegnamento di Don Milani che affermava che l'uomo diventa padrone di sé solo quando è padrone della propria lingua e che faceva rilevare quanto di illeggibile, di incomprensibile, di segregante socialmente fosse un insegnamento che oscillava tra l'ignoranza e la lingua morta. E molto esplicitamente Don Milani affermava, sia nel suo incontro con i direttori didattici di Firenze, sia attraverso le parole degli alunni della scuola di Barbiana, che il latino doveva scomparire dalla scuola media. Queste affermazioni, facilmente verificabili, certamente non miravano ad un abbassamento del livello dell'insegnamento, bensì ad un suo innalzamento.

Appare così evidente l'altro limite della formulazione del testo proposta dal Senato che «preme il pedale» soltanto sui momenti originari della lingua italiana, su

una deformazione di carattere filologica-romanza.

Mi pare che anche il relatore deplorasse questo aspetto giustamente sottolineato dalla stampa e dai professori Marzullo e Firgo tanto per ricordare soltanto alcune delle molteplici voci che si sono levate su questo argomento, che non sono tutte contrassegnate da un desiderio abrogazionistico o di restaurazione. Voci equilibrate hanno richiamato la nostra attenzione sul fatto che, in un momento così difficile del processo di unificazione nazionale, il problema dell'educazione linguistica si gioca su piani diversi.

La facoltà di parlare, di capire e di esprimersi correttamente dipende, per gran parte, da altri fattori e non già da un eventuale recupero puristico o delle nostre origini; dipende dall'impatto tra due dialetti: secondo le più recenti statistiche soltanto il venti per cento degli italiani parla italiano, altri oscillano tra i due usi e un venticinque per cento conosce solo il dialetto. Tutto ciò pone dei problemi che nel testo del Senato sono completamente emarginati e sottaciuti, mentre, proprio per la sua genericità, la formulazione della Camera dei deputati poteva comprenderli nella complessiva dimensione storica della lingua.

Inoltre, gli effetti provocati dagli strumenti di diffusione di massa hanno un notevole peso; e ciò è facilmente constatabile parlando con quanti frequentano o escono oggi dalla scuola ed ha determinato una sorta di nuova questione della lingua di dimensioni abbastanza preoccupanti.

È per questi motivi, signor presidente, che ho presentato un ordine del giorno non volendo più oltre procrastinare l'itinerario di una legge, per altro modesta ma che avrebbe potuto essere approvata un mese e mezzo fa se fosse stato accolto nella sua interezza il testo formulato dalla Camera e se la democrazia cristiana non si fosse arroccata su un emendamento da essa stessa proposto.

Il mio ordine del giorno intende suggerire al Governo un'altra e più complessa dimensione del problema che io credo sia opportuno affrontare se vogliamo davvero che i programmi contengano qualcosa di nuovo ed aiutino, direi quasi lo sviluppo storico. Non si può correre il rischio richiamato dal Pasquali e che può essere implicito per una minoranza di insegnanti; il riferimento alle origini non deve avere come conseguenza quanto denunciato appunto da

Giorgio Pasquali che testualmente dice: « Chi interpretando un testo per ragazzi di qualsiasi età si ferma ad ogni parola per proporre una etimologia ovvia o controversa, sarà un pessimo maestro perché impedirà agli scolari di intendere quel testo nell'insieme e nei particolari, frantumando ed interrompendo il discorso e frastornandoli dal por mente allo svolgimento del pensiero ed ai valori stilistici delle parole e delle frasi. Chi si lascia andare a citare parole di lingue che i ragazzi non intendono edifica sulla rena ».

Altre questioni da chiarire sono contenute nel testo approvato dal Senato ma mi son voluto soffermare soltanto su questo argomento perché, nonostante tutte le radicalizzazioni e le incomprensioni, la questione del latino si può dire « morta e sepolta » pur avendo avuto nella nostra tradizione culturale un certo rilievo. E non credo che il rilievo che ha avuto nel passato — fino al dibattito che contrappose in seno al nostro partito Banfi e Marchesi — debba ridursi soltanto ad una questione nominalistica, di assenza o meno di una parola e che non si debba andare alla radice del problema quando sin dal 1600 qualcuno notava che Shakespeare non conosceva né il latino né il greco e quando Banfi e Marchesi polemizzano sull'argomento non senza difficoltà: il problema, ripeto, non è quello della conservazione o meno di una parola nel testo del disegno di legge, bensì quello della costituzione di un linguaggio, di una cultura, di qualcosa che va ben al di là della piccola *querelle* del latino e che investe l'educazione e la formazione linguistica nel senso in cui abbiamo voluto inserirla nel testo di questo disegno di legge e che era del tutto assente nella formulazione originaria del Governo. Si tratta di una conquista che speriamo dia i suoi frutti nei prossimi anni nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento del personale insegnante. Con queste motivazioni, nelle quali sono insite delle riserve, e con l'auspicio che incominci quanto prima un'opera effettiva sia da parte del Governo, sia da parte del Parlamento, dichiaro a nome del gruppo comunista che voterò a favore del disegno di legge al nostro esame.

BARDOTTI. Credo che sia indispensabile che anche il gruppo della democrazia cristiana esprima, sia pure in maniera concisa, il suo giudizio favorevole al testo di legge che ci perviene dal Senato.

Non crediamo che si debba, ad ogni costo, fare i difensori corporativi dei nostri prodotti precedenti: in fondo il bicameralismo ha senso nella misura in cui l'una Camera può meglio e più a lungo meditare ciò che l'altra ha prodotto. Se così non fosse, potremmo eliminare uno dei due rami del Parlamento.

Ho preso la parola per dire che siamo appunto favorevoli a questo testo non tanto perché in esso riconosciamo un avvicinamento alla nostra proposta originaria — questa sarebbe, infatti, soltanto una difesa di parte —, quanto perché, a nostro parere, la mediazione che è stata realizzata su mandato di tutti i gruppi dal senatore Spadolini al Senato ci consente di concludere che questa « guerricciola » del latino è finita con una pace onorevole, senza vinti né vincitori.

Mi pare che tutti avessimo convenuto su un giudizio negativo nei confronti del compromesso del 1962 e che tutti avessimo auspicato che quel compromesso fosse superato in un quadro di motivazioni logiche. A me pare che il testo del Senato interpreti meglio queste motivazioni rispetto a quello che noi faticosamente riuscimmo a varare — e sappiamo tutti in che modo — qui alla Camera. Il collega Raicich ha fatto la ricostruzione di quella vicenda dal suo angolo visuale; noi potremmo farla dal nostro. Rispetto all'emendamento proposto dal collega Bianco il Senato ha reintrodotta il termine oggetto della disputa, « latino », lo « spauracchio » dietro il quale spesso si è voluto intravedere chissà quali disegni di restaurazione. Dico la verità: non mi dispiace che questa — scusate il termine poco elevato — pietanza culturale venga di nuovo offerta a noi dal Senato e che l'ingrediente costituito dal latino ritorni su un piatto repubblicano, in quanto quest'ultimo rende la pietanza più appetibile e non sospetta di inquinamenti.

Il testo del Senato, anche se ovviamente non è perfetto, mi pare accettabile innanzitutto perché sul problema di fondo mi sembra che non ci siano differenze di posizioni: il latino come materia autonoma non può essere offerto a tutti i ragazzi che frequentino la scuola dell'obbligo, perché considerato uno strumento culturale di difficile assimilazione. Questa è la realtà, non il fatto che non ci siano insegnanti che lo sappiano insegnare. Perciò siamo stati tutti d'accordo nel dire che questo strumento

culturale sofisticato deve essere rinviato ad un momento successivo, cioè al secondo ciclo dell'istruzione secondaria.

Però la scuola dell'obbligo ha anche il compito di orientare le scelte dei ragazzi e per far questo deve fornire loro la occasione perché l'interesse per una certa materia si risvegli.

Ecco perché abbiamo proposto di modificare il testo del Senato; ci sembrava e ci sembra, infatti più opportuno — e questo principio è stato accettato da tutti — trasferire il problema sul piano programmatico piuttosto che su quello delle materie. Abbiamo proposto fin dall'inizio che si rafforzasse l'educazione linguistica proprio attraverso una forma di integrazione di questo insegnamento con i riferimenti alla sua origine latina ed alla sua evoluzione storica. In tal modo, a nostro avviso, si consente a tutti i ragazzi di potersi accostare a questo mondo ed a questa cultura, restando salva la possibilità di scegliere se continuare o meno questo tipo di studi e questo indipendentemente dalla classe sociale di appartenenza. È proprio un motivo di uguaglianza che ci ha condotti a compiere questa scelta mediante la quale si prevede di poter dare a tutti gli strumenti per affrontare lo studio del latino a cominciare dalla scuola dell'obbligo.

Per queste ragioni — ripeto — io penso che il testo del Senato sia accettabile: esso non fornisce un itinerario didattico rigoroso e preciso, ma una indicazione di massima. In questo senso l'ordine del giorno, presentato dal collega Raicich ci trova perfettamente consenzienti. Non è che nasca dalla legge, ma dal latino. Infatti, il termine « evoluzione storica » sta a significare che sul ceppo latino si sono innestati altri elementi linguistici.

Io credo che la Commissione, approvando questo testo legislativo e accogliendo le indicazioni contenute nell'ordine del giorno del collega Raicich, possa offrire all'esecutivo, quando dovrà predisporre la revisione dei programmi, uno strumento legislativo utile e necessario perché questa piccola riforma, che ha nostro parere assume un certo rilievo, possa essere applicata seguendo lo spirito che ha motivato questa nostra proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ZOSO, Relatore. Non voglio certo pormi nella veste di difensore di questo disegno di legge così come ci è pervenuto dal Senato, ma ritengo opportuno dire che nella discussione avvenuta in questa Commissione si fece il possibile per precisare le indicazioni del disegno di legge governativo: tutti gli emendamenti all'articolo 2 sono di orientamento al ministro quando dovrà formulare i programmi; quindi mi sembra strana l'affermazione che una dizione generica è più adeguata e che il dire e non dire possa assumere il significato di un rispetto della libertà; tutto ciò è contraddittorio con tutto quello che fu detto in questa Commissione perché ricordo benissimo che eravamo tutti convinti del fatto che bisognava essere precisi per non permettere nessuna manifestazione di revanscismo da parte degli insegnanti di latino nei confronti dei loro allievi.

Ritengo, quindi, che il testo del Senato sia migliorativo e non peggiorativo.

Concordo con i colleghi intervenuti sul fatto che il problema, adesso, sarà quello dei programmi e non sarà semplice il tradurlo in proposte concrete. Da contatti personali che ho avuto con gli insegnanti interessati ho ricevuto l'unanime constatazione che il continuare ad insegnare con i metodi tradizionali o con le nuove indicazioni previste nel disegno di legge sono due cose ben diverse per cui, necessariamente, dovrà essere fatto uno sforzo di approfondimento che sarà dato dall'esperienza oltre che dall'aggiornamento.

D'altra parte, la introduzione di una nuova maniera d'insegnamento deve essere il frutto di una azione nella quale il ministero si preoccupi di fornire tutti gli strumenti di aggiornamento e qualificazione professionale necessari per rendere applicabili queste indicazioni, che io ritengo positive e che potranno dare proficui frutti nel futuro se intelligentemente applicati da chi crede in questo processo di riforma dei contenuti reali dell'insegnamento dell'educazione linguistica.

BUZZI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo, che ha condiviso l'iniziativa di ricercare una formulazione che nel modo migliore s'inserisse nel testo rendendolo chiaro nelle intenzioni e coerente con le finalità che il disegno di legge si propone, considera la ulteriore elaborazione del testo compiuta dal Senato un

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 GIUGNO 1977

fatto positivo ed è lieto di poter constatare che tutte le forze politiche riconoscono, sia pur con differenziazioni, che un miglioramento del testo è avvenuto.

La coerenza di questo provvedimento sta nel riportare la formulazione a quello che era lo scopo fondamentale del disegno di legge e, cioè, abolire l'insegnamento facoltativo; questo non per ragioni di carattere pratico organizzativo, ma proprio perché non si concepisce un insegnamento facoltativo in una scuola che per essere obbligatoria intende proporre un piano di studi che essendo finalizzato alla formazione della finalità del ragazzo deve offrire a tutti, con uguale opportunità, la facoltatività.

Le indicazioni contenute all'articolo 2 costituiscono una felice soluzione ad un problema che nel corso della passata legislatura aveva, invece, trovato difficoltà di soluzione. L'attuale formulazione non vuol significare un intervento del legislatore nel definire le scelte culturali che dovranno essere compiute con libertà culturale e didattica da parte della scuola, ma costituisce un'indicazione che deve servire all'esecutivo per la formulazione dei programmi che non vanno intesi in senso precettivo, ma devono essere considerati come degli itinerari che la scuola suggerisce ai giovani.

L'inciso e gli ulteriori chiarimenti che il Senato ha introdotto si inseriscono nel contesto del dibattito condotto intorno all'insegnamento del latino in terza media e come integrazione dell'italiano in seconda, dibattito che, per altro, aveva assunto un certo significato politico. È evidente, però, che la vera innovazione da introdurre è quella dell'affermazione dell'esigenza del rafforzamento dell'educazione linguistica e, pertanto, il riferimento alle origini si spiega come un elemento che deve contribuire a questo rafforzamento. È questo un concetto ben più ampio, più complesso, più significativo della questione che in modo specifico si è affrontata nel corso di questa vicenda legislativa a proposito dell'insegnamento della lingua latina.

Il Governo ritiene che, avvicinandosi il provvedimento alla definitiva approvazione, il problema principale sia quello di dare una coerente traduzione alle indicazioni del legislatore in sede di formulazione dei programmi, programmi che non dovranno essere dettati dall'alto, ma che dovranno, al contrario, subire delle verifiche anche sul piano sperimentale, nel senso che l'esperien-

za didattica e lo stesso sviluppo culturale, la ricerca culturale intorno ai temi proposti dall'articolo 2 del disegno di legge possano fornire ulteriori indicazioni per un adeguamento continuo dei programmi stessi della scuola dell'obbligo e la cui formulazione deve prescindere dalla formulazione legislativa e deve corrispondere ad un processo di innovazione per dar vita ad una scuola democratica e moderna.

Il riferimento, pertanto, alla gradualità contenuto nello stesso articolo 2 del disegno di legge al nostro esame esige una precisazione in questo senso: la gradualità non è riferibile all'entrata in vigore della legge — prevista, per altro, nella sua totalità per l'anno scolastico 1977-1978. Non v'è dubbio, però, che occorrerà prevedere delle misure di tutela della situazione in cui vengono a trovarsi i ragazzi in corso di studi che pertanto hanno seguito i vecchi programmi ed i vecchi ordinamenti che oggi vogliamo superare. Occorrerà, inoltre, attendere del tempo e prendere le opportune misure per far sì che quanto proposto come obiettivo educativo si traduca in esperienza educativa condivisa consapevolmente e sviluppata sul piano didattico da tutti i docenti. Ci si riferisce, in modo particolare, all'esigenza da tutti sottolineata opportunamente di un'azione rivolta all'aggiornamento del personale; un aggiornamento da non intendersi come una trasmissione di un « verbo » pedagogico o di nuovi contenuti, ma che si esprima come presa di coscienza da parte di tutti i docenti della scuola secondaria inferiore delle motivazioni di carattere culturale e politico che hanno suggerito l'innovazione legislativa da intendersi come ricerca delle vie pedagogiche più opportune per la realizzazione degli obiettivi che il legislatore si propone di raggiungere.

Con queste dichiarazioni, che ho l'onore di fare a nome del Governo, intendo riaffermare che questo provvedimento non è in contrasto con le finalità originarie del testo presentato dal Governo; è il risultato di un lavoro di rielaborazione al quale il Governo stesso ha partecipato e costituisce — senza alcuna enfasi inutile e dannosa — un elemento di sicura innovazione per la scuola media italiana.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La Camera aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Agli insegnamenti obbligatori previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono aggiunte per tutte le classi l'educazione tecnica, in sostituzione delle applicazioni tecniche, e l'educazione musicale.

L'insegnamento della educazione tecnica non si diversifica in relazione al sesso degli alunni.

L'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali assume la denominazione di matematica, e scienze chimiche, fisiche e biologiche.

Sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 2 della legge anzidetta.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Agli insegnamenti obbligatori previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono aggiunte per tutte le classi l'educazione tecnica, in sostituzione delle applicazioni tecniche, e l'educazione musicale.

L'insegnamento della educazione tecnica non si diversifica in relazione al sesso degli alunni.

L'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali assume la denominazione di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali.

Sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 2 della legge anzidetta.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono sostituiti dai seguenti:

« I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti

con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Nel dare applicazione a quanto disposto con la presente legge saranno tenute presenti le seguenti esigenze:

a) rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un più adeguato sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana con riferimenti alla sua storia e delle lingue straniere;

b) potenziamento dell'insegnamento di matematica, e scienze chimiche, fisiche e biologiche — finalizzate queste ultime anche all'educazione sanitaria — attraverso l'osservazione, l'esperienza e il graduale raggiungimento della capacità di sistemazione delle conoscenze;

c) valorizzazione nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come esercizio di operatività unitamente alla acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche;

d) graduale attuazione delle modifiche apportate al precedente articolo 2.

L'orario complessivo degli insegnamenti non può superare le 30 ore settimanali.

L'orario complessivo degli insegnamenti nelle scuole medie della provincia di Bolzano viene stabilito con legge della provincia autonoma ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 ».

Il Senato lo ha così modificato:

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono sostituiti dai seguenti:

« I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Nel dare applicazione a quanto disposto con la presente legge saranno tenute presenti le seguenti esigenze:

a) rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un più adeguato sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana — con riferimenti alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica — e delle lingue straniere;

b) potenziamento dell'insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali — finalizzate queste ultime anche all'educazione sanitaria — attraverso l'osser-

vazione, l'esperienza e il graduale raggiungimento della capacità di sistemazione delle conoscenze;

c) valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come esercizio di operatività unitamente alla acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche;

d) graduale attuazione delle modifiche apportate al precedente articolo 2.

L'orario complessivo degli insegnamenti non può superare le 30 ore settimanali, ferme restando le speciali disposizioni per le scuole medie funzionanti nella provincia di Bolzano, per le scuole medie con lingua d'insegnamento slovena, nonché per le scuole medie annesse agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono materie di esame: italiano, storia ed educazione civica; geografia; matematica e scienze chimiche, fisiche e biologiche; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnica; educazione musicale, educazione fisica. Per le scuole delle valli ladine in provincia di Bolzano è materia di esame anche la lingua ladina.

L'esame di licenza consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate al comma precedente.

La commissione esaminatrice dell'esame di licenza è composta da tutti i professori delle terze classi della scuola che insegnano le materie di cui al secondo comma; il presidente della commissione è nominato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362.

Il diploma di licenza dà accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono materie di esame: italiano, storia ed educazione civica; geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnica; educazione musicale; educazione fisica.

L'esame di licenza consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate al comma precedente.

La commissione esaminatrice dell'esame di licenza è composta da tutti i professori delle terze classi della scuola che insegnano le materie di cui al secondo comma; il presidente della commissione è nominato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362.

Il diploma di licenza dà accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 4 non è stato modificato.

L'onorevole Raicich ha presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione permanente della Camera dei deputati, nell'approvare il disegno di legge relativo ad alcune modifiche dell'ordinamento della scuola media,

invita il Governo

nel predisporre i nuovi programmi di insegnamento relativi all'educazione linguistica, ad affrontare i problemi attinenti all'insegnamento in questione tenuto presente non solo gli aspetti storici (dell'origine e dell'evoluzione) ma anche gli aspetti sincronici (dialetti mezzi di comunicazione di massa, linguaggio burocratico, gerghi ecc.) particolarmente rilevanti per dare a tutti i frequentanti la scuola obbligatoria condizioni di parità effettiva nelle padronanze dei mezzi espressivi (0/740-B/1/8).

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Direzione scientifica della stazione geodetica di Carloforte (Cagliari) (914).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Direzione scientifica della stazione geodetica di Carloforte (Cagliari) ».

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore, onorevole Marton, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

La stazione astronomico-geodetica di Carloforte così come gli osservatori astronomici di Torino, Milano, Padova, Trieste, Firenze, Roma, Napoli e Catania è un ente autonomo con propria personalità giuridica ai sensi della legge 8 agosto 1942, n. 1145.

A differenza degli altri osservatori astronomici la cui direzione è affidata, per la legge 11 gennaio 1956, n. 6, ai professori di ruolo titolari della cattedra di astronomia nella omonima università, alla direzione ed al funzionamento della stazione astronomica si è sinora provveduto mediante assegnazione temporanea di personale scientifico assegnato agli altri osservatori astronomici. Poiché presso l'università di Cagliari è stata istituita una cattedra di astronomia, attualmente ricoperta da un professore di ruolo, e c'è la previsione di un organico relativo alla suddetta stazione in applicazione della legge 3 giugno 1970, n. 380, è possibile ora istituire la normativa che stabilisca che al personale scientifico della stazione si provveda mediante personale assegnato agli altri osservatori astronomici.

Allo scopo di dare vigore ad un ente scientifico che tra l'altro svolge importante servizio di collaborazione internazionale, nonché di uniformare anche formalmente il funzionamento della stazione astronomica a quello degli altri osservatori astronomici, è stato predisposto il presente disegno di legge che prevede che la direzione della stazione di Carloforte è assegnata al titolare della cattedra di astronomia dell'università di Cagliari. Vengono abrogate, per conseguenza, le vecchie norme per il reclutamento del personale dirigente scientifico.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VACCARO MELUCCO ALESSANDRA. Il disegno di legge al nostro esame, come ha del resto ricordato il relatore, si propone di uniformare la normativa riguardante la situazione dell'osservatorio astronomico di Carloforte a quella di analoghe strutture.

Vorrei comunque rilevare che il provvedimento governativo si presenta con un taglio piuttosto riduttivo e minimale rispetto alla complessa problematica che investe la questione degli osservatori astronomici, nel senso che essi si configurano come enti autonomi provvisti di personalità giuridica, ma, d'altro canto, dal punto di vista culturale e scientifico non possono non fare riferimento alle istituzioni universitarie, al dibattito ed alla ricerca che in quelle sedi si svolge. Ciò vale anche e soprattutto per le esigenze di carattere interdisciplinare che particolarmente la moderna astrofisica sta acquisendo.

Per tutti i problemi di carattere culturale ed istituzionale che investe, mi pare, perciò, che la questione degli osservatori astronomici sia trattata nel presente disegno di legge in modo parziale. In considerazione proprio della rilevanza di questi problemi, il Ministro della pubblica istruzione aveva istituito nell'autunno scorso una commissione di studio che aveva il compito di acquisire delle informazioni e di formarsi una opinione complessiva in vista della riforma degli osservatori astronomici.

Per quel che ci risulta, i lavori di questa commissione si sono conclusi nel dicembre scorso, ma non conosciamo i risultati di questa indagine e soprattutto ci pare che, rispetto a questi, il provvedimento del Governo si ponga in un'ottica quanto mai parziale. Bisogna poi considerare l'accentuato carattere interdisciplinare che la materia sta assumendo ed il rapporto inscindibile che essa deve avere col mondo dell'università; pertanto, noi riteniamo che la soluzione più idonea sarebbe certamente stata quella di riconsiderare complessivamente la questione di tutte le istituzioni di questo genere e di proporre una loro immissione nella struttura universitaria e questo proprio per le esigenze scientifiche e di ricerca che ho prima sottolineato.

Tra l'altro, si pongono anche dei problemi di organicità e di connessione rispetto alla politica delle sedi universitarie e dei relativi insegnamenti. Infatti non sembra

del tutto opportuno, ad esempio, istituire a Potenza un corso di astronomia.

Ci sono poi alcune perplessità per quel che riguarda i problemi del personale. Anche in questo caso, comunque, al di là dei lavori della commissione di studio istituita dal ministro, ci pare che il problema andrebbe inserito nell'ambito più vasto della riforma universitaria che è attualmente all'esame del Senato.

Per tutte le considerazioni che ho brevemente esposto e per la risposta non pienamente adeguata non tanto al problema specifico della stazione di Carloforte, quanto alla situazione complessiva di queste istituzioni, dichiaro, a nome del gruppo comunista, che mi asterrò dalla votazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BUZZI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo, ovviamente, non può che essere favorevole al disegno di legge che ha presentato. Mi rendo, per altro, conto che il discorso degli osservatori astronomici dovrà essere ripreso anche in base alle indicazioni che sono emerse nel corso della discussione sulle linee generali, e cioè in linea con i principi che giudicheranno la riforma universitaria.

Con questo provvedimento si vuole solo provvedere alle esigenze dell'osservatorio di Carloforte nel senso di dare ad esso una certa stabilità come dotazione di personale e quindi di garantirne la funzionalità. Non credo poi che quanto viene disposto dal presente disegno di legge potrà in qualche modo pregiudicare una soluzione generale del problema, soluzione che dovrà essere trovata anche in base alle risultanze dei lavori della commissione di studio istituita dal ministro che, come è stato ricordato, ha concluso i suoi lavori nel dicembre scorso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Le funzioni di direttore della stazione astronomico-geodetica di Carloforte (Cagliari), che assume la denominazione di Osser-

vatorio astronomico di latitudine di Carloforte (Cagliari), sono devolute al professore di ruolo, titolare della cattedra di astronomia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'università di Cagliari.

Nessuna retribuzione o altro emolumento compete al professore, in dipendenza dell'esercizio delle funzioni di direttore dello osservatorio.

Alle esigenze di personale dell'Osservatorio astronomico di latitudine di Carloforte (Cagliari) si provvederà con gli incrementi organici di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Sono soppresse le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 1958, n. 276 e dell'articolo 29 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

(È approvato).

ART. 2.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con gli ordinari stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche di alcune norme della legge 31 dicembre 1962, numero 1859, sulla istituzione e l'ordinamento della scuola media statale » (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (740-B).

Presenti	29
Votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 GIUGNO 1977

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Bardotti, Bini, Bosi Maramonti Giovanna, Brocca, Carelli, Casati, Cavigliasso Paola, Chiarante, Conte, Corder, De Gregorio, Di Giesi, Giannantoni, Giordano, Masiello, Mezzogiorno, Pagliai Morena, Pellegatta Maria Agostina, Quarenghi Vittoria, Raicich, Tesini, Tessari, Trabucchi, Vaccaro Melucco Alessandra, Villari, Zoso.

Disegno di legge: « Direzione scientifica della stazione geodetica di Carloforte (Cagliari) » (914).

Presenti	29
Volanti	14
Astenuti	15
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amalfitano, Bardotti, Brocca, Carelli, Casati, Cavigliasso Paola, Corder, Di Giesi, Giordano, Mezzogiorno, Quarenghi Vittoria, Tesini, Trabucchi, Zoso.

Si sono astenuti:

Allegra, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Bini, Bosi Maramonti Giovanna, Chiarante, Conte, De Gregorio, Giannantoni, Masiello, Pagliai Morena, Pellegatta Maria Agostina, Raicich, Tessari, Vaccaro Melucco Alessandra, Villari.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO